Thomas Casadei (a cura di), *Lessico delle discriminazioni. Tra società, diritto e istituzioni,* Edizioni Diabasis, Reggio Emilia, 2008, pp. 259.

Recensione a cura di Enrico Bertrand Cattinari

Cresciuta a margine di un'importante esperienza di sinergia e studio comune, tra mondo delle istituzioni e mondo dell'università e della ricerca, sul tema delle discriminazioni, l'opera raccoglie, tra gli altri, i contributi degli studiosi che tra marzo e giugno 2008 hanno animato, con le loro relazioni, i lavori del LABdi, Laboratorio Forme della discriminazione, istituzioni e azioni positive (http://www.form-azione.it/labdi/index.html.), nato dalla collaborazione della Regione Emilia-Romagna e del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia. La presentazione dell'opera, peraltro, porta la firma di Paola Manzini, l'assessore regionale scomparso nel gennaio 2009, che ha attivamente sostenuto questo progetto.

Come spiega Thomas Casadei nell'introduzione, le istanze da cui prende origine questo "Lessico delle discriminazioni" sono prima di tutto la ricerca di "un linguaggio che sappia nominare e indicare i fenomeni" e allo stesso tempo quella di definire una "mappatura delle molteplici forme di discriminazione" per impedire che nuove e vecchie strategie di esclusione possano trovare il proprio spazio in dimensioni più o meno occulte capaci di sfuggire tanto all'occhio dello studioso quanto alla mano del legislatore. Tuttavia, proprio per la sua volontà di apportare un contributo concreto, direttamente fruibile, che affronti "l'analisi di dettaglio di specifiche questioni tecniche", il terreno su cui si muove il lavoro è quello della società reale, con le sue molteplici sfaccettature e la sua inesauribile complessità (cfr. pp. 14-17).

Paola Manzini, nella presentazione all'opera, si rifà ad una metafora usata da Ulf Hannerz, per descrivere il continuo mutare delle culture: la società, vista prospetticamente, nel suo complesso, presenta un'apparente fissità, ha un aspetto unico e definito come un fiume visto da lontano; tuttavia questa fissità nasconde un movimento continuo e inarrestabile, per cui "non ci si bagna mai due volte nello stesso fiume". Allo stesso modo, i criteri discriminatori sono "mutevoli tanto quanto i contesti socio-culturali in cui maturano" (cfr. pp. 8-9). Per questo si rende utile uno studio aggiornato e una "mappatura" delle forme e dei contesti della discriminazione, ma per questo medesimo motivo, una tale riflessione non può ridursi all'effimero tentativo di categorizzazione dei criteri discriminatori. Si impone infatti un lavoro ulteriore, incentrato sul principio che la discriminazione tende per l'appunto a negare: l'uguaglianza giuridica. Quest'ultima infatti è il criterio fondamentale, tanto per definire il confine tra ciò che deve essere compreso e ciò che al

contrario deve essere escluso dal fenomeno discriminatorio e al tempo stesso costituisce il limite per stabilire cosa può ritenersi ammissibile per combattere la discriminazione e cosa al contrario rischia di trasformarsi a propria volta in una forma di *reverse discrimination.*

La prima sezione dell'opera (*Orizzonti. La discriminazione tra strutture sociali e diritto*) si articola sui due saggi di Stefano Boni e Diletta Tega. Il primo, *Stereotipo, valore, discriminazione: considerazioni socio-antropologiche* (pp. 23-41) indaga a fondo il concetto di stereotipo riconducendolo all'esigenza originale che tende a soddisfare: quella di "addomesticare" la diversità umana. In questo risiede al contempo la sua forza e la sua pericolosità. Forza, in quanto gli stereotipi sono in grado di fornire "immagini potenti perché innescano rappresentazioni della realtà sociale semplificate, accessibili e cognitivamente appetibili" (cfr. p. 23). Pericolosità, per la potenzialità fuorviante dell'"estensione a tutti i membri di un determinato gruppo sociale, di caratteristiche presentate come se fossero tipiche", come se il gruppo fosse "responsabile nel suo insieme del crimine perpetuato da uno dei membri" (cfr. pp. 26-27). Intimamente legato alla rappresentazione stereotipata di un gruppo è "l'ideologia valoriale" che vede attribuito a tutti gli individui che lo compongono, come caratteristica ontologica, un valore diverso (e inferiore) rispetto a quello degli altri individui, creando così i presupposti dell'affermazione della discriminazione come prassi sociale, moralmente giustificata. Guardando alla realtà contemporanea, la riflessione di Stefano Boni si concentra soprattutto sui moderni connotati discriminanti della cittadinanza e sulla "irrisolta contraddizione che il permanere, in varie forme, della discriminazione genera in una società, come quella contemporanea, che si dichiara fondata su un diritto egualitario e democratico (cfr. p. 39).

Nel suo contributo dal titolo *Discriminazione e diritto antidiscriminatorio: considerazioni istituzionali* (pp. 42-69), Diletta Tega mostra con evidenza, attraverso lo studio dei dati statistici più aggiornati circa l'incidenza del genere nella rappresentanza politica in Italia, come il nostro paese, anche in rapporto alle altre realtà europee, risulti gravemente polarizzato verso una "rappresentanza politica sessuata maschile". L'autrice svolge un'attenta rassegna delle recenti innovazioni legislative comunitarie, nazionali, e regionali in materia antidiscriminatoria, rilevando come nel nostro paese si è assistito ad una proliferazione di organi con finalità e competenze in materia di pari opportunità, ma tutti "accomunati dalla mancanza di fondi, dalla carenza di compiti decisionali e gestionali" e pertanto incapaci di incidere realmente sugli equilibri consolidati (cfr. p. 47). La sottorappresentazione delle donne negli incarichi istituzionali rappresenta un limite alla democrazia pluralista, non perché vada "predicata una rappresentanza degli interessi femminili diversi e contrapposti a quelli maschili" ma piuttosto perché il principio di eguaglianza formale e sostanziale esige "il riconoscimento di un'effettiva parità, attraverso la leva dei punti di partenza" (cfr. p. 63).

Dall'analisi degli strumenti più efficaci utilizzati negli ultimi decenni nei vari paesi europei, dallo *zipper system* al c.d. *twinning*, emerge come le misure di riequilibrio rappresentino l'unica risposta realmente efficace per contrastare il fenomeno della sottorappresentazione femminile all'interno delle istituzioni. Queste misure sono impiegate con successo in molti paesi di grande tradizione democratica e l'autrice non solo argomenta la loro compatibilità con il principio della rappresentanza ma individua nell'art. 3 della Costituzione il possibile fondamento delle azioni positive, in quanto "interventi correttivi di diseguaglianze di fatto" (cfr. p. 65).

La seconda sezione, intitolata *Mappe. Le molteplici forme della discriminazione,* si apre col saggio di Federico Olivieri, *La critica dei pregiudizi sui migranti come strategia contro le discriminazioni razziali* (pp. 73-94). L'autore prende le mosse dalla "contraddizione interna alle democrazie contemporanee" con riferimento alla discriminazione, in particolare degli stranieri, cui aveva già fatto riferimento Boni, per sviluppare un'analisi analitica della "significativa discrepanza tra la percezione che gli europei hanno di sé, come contrari alla discriminazione etnica e razziale, e la loro effettiva disponibilità ad accordare pari diritti agli immigrati". Ad essere messa sotto accusa è di nuovo l'utilizzo discriminatorio della cittadinanza e "la contraddizione tra i principi di una civiltà democratica inclusiva e progressista e la possibilità degli Stati industriali avanzati di selezionare la propria popolazione in funzione dei bisogni di mercato, attraverso politiche migratorie integrate con politiche penali e sociali ad hoc" (cfr. pp. 75-76). Il pregiudizio utilitarista, quello criminale e quello culturalista si ergono a difesa degli interessi nazionali riducendo l'eguaglianza ad un "feticcio della nostra buona coscienza" (cfr. p. 89). L'immigrato viene spogliato della sua dignità di persona, accolto solo in relazione a esigenze di mercato e alla sua capacità di soddisfarle; se la sua presenza sul territorio nazionale diviene irregolare, non autorizzata, la sua condizione viene criminalizzata: la "legalità violata" diviene argomento per legittimare la sua discriminazione; gli immigrati sono visti come "portatori di culture arretrate, irriducibili, separate, chiuse, incomunicabili, oppressive" e pertanto l'integrazione viene intesa come "assimilazione o inclusione subordinata" (cfr. pp. 86-87).

Nella riflessione di Vincenzo Pacillo, dal titolo *La discriminazione nei rapporti tra Stato e confessioni religiose: il caso dell'"islamofobia"* (pp. 95-108), la giovane e faticosamente conquistata laicità della nostra Repubblica sembra vivere un momento particolarmente travagliato ed essere posta di fronte a nuove sfide. Se appena ad una ventina d'anni or sono risale "l'enucleazione del principio supremo di laicità da parte della Corte costituzionale" e la dottrina prevalente parli, con riferimento alla politica ecclesiastica del nostro paese, di un "pluralismo moderato" o "imperfetto", negli ultimi anni e in particolare dopo l'11 settembre 2001, si assiste alla "riconfessionalizzazione della nostra Repubblica e la trasformazione della laicità in laicità

identitaria" (cfr. pp. 97 e 101). Secondo Pacillo, quello che sta accadendo nel nostro paese è parte di un processo più vasto, una "sindrome da accerchiamento" che investe le società di molti paesi occidentali, alimentando "ostilità crescente contro le diversità etniche, etiche, culturali e religiose" e in cui "il rifiuto alla società multirazziale è giustificato dalla credenza che il multirazzialismo sia destinato a distruggere le identità popolari e le specificità culturali" (cfr. pp. 98-99).

Il saggio di Antonella Besussi, *L'ideale antidiscriminatorio e la difesa dell'individualità con riferimento alla discriminazione delle donne* (pp. 109-123), si occupa in modo specifico delle problematiche antidiscriminatorie connesse al genere. L'autrice prende le mosse da uno dei temi più attuali del dibattito femminista contemporaneo: l'inadeguatezza per le donne dello "standard previsto per individui liberi e uguali, che risulta in un certo senso fuori taglia per loro". La connotazione di genere rimane così radicata nel nostro retaggio socio culturale da impedire alle donne di decidere realmente "quale è la vita apprezzabile per loro" (cfr. p. 111). Anche per l'accesso allo spazio pubblico, la prospettiva rimane limitata alla "presenza tramite mimetizzazione o tramite alterità", che però si traduce nell'alternativa "tra parlare un linguaggio maschile o tacere". L'autrice individua nelle azioni positive un possibile strumento "per cominciare a forzare quel corto circuito tra il legittimo desiderio di un'inclusione facile e il legittimo sospetto di un'inclusione indesiderabile" (cfr. pp. 120-121). Tuttavia, l'ambiguità insita nell'idea di "discriminare per eguagliare", può essere superata solo a condizione che l'azione positiva venga intesa come "modo per facilitare la liberazione dalle etichette per chiunque". "L'azione positiva non deve utilizzare criteri casuali come criteri identitari, ma riconoscerli come motivi di etichettamento, rovesciandone le implicazioni". Ciò nonostante il rischio di rimarcare "la distanza tra eguali e meno eguali", che riconoscendo una distanza si finisca per ribadirla, permane. Tuttavia è un rischio che deve essere corso perché "l'alternativa è confermare uno status quo dove la "distanza" opera tacitamente, mascherata da eguaglianza" (cfr. pp. 117-119).

Nel suo contributo, dal titolo *Lavoro e discriminazione: i lavoratori svantaggiati e le azioni positive. Appunti per la costruzione lavoristica della teoria del male minore* (pp. 124-138), Laura Calafà traccia una panoramica delle misure antidiscriminatorie di ambito giuslavoristico, mettendo in luce lacune e contraddizioni del quadro normativo. L'autrice pone in evidenza "il complessivo annacquamento nazionale delle cosiddette politiche promozionali che caratterizzano le direttive comunitarie". In particolare nel recepimento normativo della direttiva n. 78 del 2000 (d.lgs. 215/2003), il legislatore nazionale pare avere alimentato una pericolosa ambiguità prevedendo l'ammissibilità per determinate categorie di lavoratori, di trattamenti differenziati la cui capacità migliorativa rimane solo eventuale. Tuttavia, spiega la giurista, il requisito teleologico (perseguimento dell'eguaglianza sostanziale) è essenziale perché le azioni positive possano definirsi

tali, mentre è del tutto fuorviante confondere queste ultime con misure di svantaggio che creano sì maggiori possibilità per i soggetti discriminati, ma a condizioni diseguali e deteriori. L'attenzione va quindi mantenuta sulla capacità migliorativa delle misure adottate, che deve essere tale da impedire "il riallineamento dei trattamenti verso il basso (cui tendono, naturalmente, l'impresa, il mercato del lavoro, il livello di integrazione socio-culturale appunto), tipica dell'affermazione dell'eguaglianza di opportunità" (cfr. p. 132).

Matteo Bonini Baraldi, nel suo saggio su *Politiche pubbliche e vita privata: la discriminazione basata sull'orientamento sessuale* (pp. 139-158), afferma che il diritto al libero orientamento sessuale trova oggi riconoscimento nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani "in quanto *species* dei più generali diritti di libertà individuale e di eguaglianza" (cfr. p. 139). Nella legislazione e nella giurisprudenza comunitaria il concetto di orientamento sessuale che oggi si impone "è quello di una caratteristica così 'privata' che nessuno dovrebbe essere obbligato a rivelarla, ed allo stesso tempo così vitale che ciascuno ha il diritto di viverla apertamente e pubblicamente" (cfr. p. 142) e ormai tutti i paesi europei risultano avere introdotto norme che vietano la discriminazione connessa all'omosessualità e su questo tema l'impegno delle istituzioni comunitarie rimane costante. Anche nel nostro paese sono stati compiuti passi importanti per liberare la (omo)sessualità dalla sfera della "privatezza" entro cui restava confinata, specialmente riconoscendo dignità costituzionale alla "sfera della affettività e della sessualità" all'interno del generale diritto all'identità personale e alla realizzazione della propria personalità garantiti dall'art. 2 (cfr. p. 147). Tuttavia, come sottolinea l'autore, vi sono aspetti che non mancano di destare preoccupazione. Innanzi tutto in relazione all'art. 29 della Costituzione, al quale vengono ancora ricondotte, con riferimento alle varie forme di convivenza, "risposte concepite in chiave essenzialmente culturale" (cfr. p. 151). Secondariamente, le rilevazioni statistiche riferite al nostro paese, a fronte di alcuni dati incoraggianti vedono ancora la diffusa percezione dell'omosessualità come "un tabù" e come una condizione che difficilmente può essere vissuta pubblicamente.

Lo studio di Elena Pariotti, intitolato *Disabilità, diritti umani e azioni positive* (pp. 159-175), ripercorre i più recenti interventi normativi a sostegno della disabilità soffermandosi in particolare sulla C.R.P.D., *Convenzione sui diritti delle persone con disabilità*, approvata il 13 dicembre 2006 dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e già ratificata da centoventi Stati tra cui l'Italia. La Convenzione, spiega la Pariotti, "ha riformulato i bisogni delle persone con disabilità in termini di diritti umani, così esprimendo una svolta e un allontanamento dalla tendenza a rispondere a tali bisogni in termini di *Welfare State*" e collocando quindi i diritti dei disabili nella categoria dei diritti sociali. Ponendo in evidenza la centralità della persona e rivalutando la disabilità "non tanto come una mancanza quanto come una dimensione della diversità umana", diviene evidente come "la

soluzione ai problemi dei disabili non è, allora, tanto fondata sull'assistenza medica, ma sulla rimozione degli ostacoli che impediscono al disabile una piena partecipazione alla vita sociale" (cfr. pp. 164-165). La radice del problema non è più vista "nella condizione della disabilità in quanto tale, ma nei contesti sociali e culturali in cui essa emerge": il "modello medico" deve pertanto integrarsi col "modello sociale" (cfr. pp. 169 e 174). Il contributo della Convenzione sta anche nell'avere affrontato quella che è forse la maggiore peculiarità della disabilità rispetto alle altre condizioni paradigmatiche della discriminazione: la diversità del disabile "non è quella propria di una categoria ma della singola persona". "La difficoltà aggiuntiva presente nella condizione del disabile rispetto, ad esempio, a quella dell'appartenente ad una minoranza etnica deriva dalla necessità di tenere conto delle singole situazioni e delle singole esigenze" (cfr. p. 174). Per questo, ancor più delle azioni positive, che sono "generali e non tagliate sull'individuo", riveste particolare importanza "l'idea di *reasonable accomodation,* ovvero la richiesta di modificare e adattare i trattamenti (principalmente nell'ambito lavorativo, individuando le mansioni più adatte ad ogni singola persona disabile), per assicurare alle persone con disabilità il godimento o l'esercizio su basi paritarie dei diritti umani".

Di recente definizione, ma di massima attualità il tema trattato da Marina Lalatta Costerbosa nel suo saggio *Questioni di vita e di morte: la discriminazione genetica e quella specista* (pp. 176-185). Con riferimento alle informazioni genetiche si va incontro al duplice rischio che i brevetti e il controllo economico sui dati, blocchino la ricerca e la fruizione da parte delle persone delle risorse disponibili e delle possibilità offerte dalla scienza e secondariamente che le informazioni genetiche personali vengano utilizzate, in particolare da datori di lavoro e assicurazioni, per ridurre costi e rischi discriminando soggetti con determinate caratteristiche genetiche ritenute sfavorevoli. Sotto il primo profilo si va in contro alla riproposizione della discriminazione economica già oggi ampiamente esperimentata con riferimento alla variabilità delle "possibilità di accesso a prestazioni mediche come l'aborto, la fecondazione assistita, la diagnosi genetica preimpianto o ancora forme genericamente definibili come eutanasiche" (cfr. p. 178). Quanto invece all'uso discriminatorio dei dati genetici, negli ultimi dieci anni negli U.S.A., in Francia e in molti altri paesi il legislatore ha già cominciato ad intervenire per individuare nuove forme di tutela contro la discriminazione; tuttavia "resta l'urgenza di regole che siano il frutto di un'etica pubblica migliore e con i principi fondamentali delle costituzioni democratiche".

La terza e ultima sezione, intitolata *Approdi. Istituzioni, azioni positive e "diritto diseguale"*, si articola su tre saggi scritti rispettivamente da Antonio D'Aloia, Tecla Mazzarese e Chiara Favilli. Il primo, Discriminazioni*, eguaglianza e azioni positive: il "diritto diseguale* (pp. 189-206), è una riflessione incentrata sul ruolo e sulla evoluzione storica delle azioni positive e

quindi sui "significati sostanziali del concetto di uguaglianza". L'idea di un diritto diseguale atto a perseguire finalità di eguaglianza trova le sue prime incarnazioni legislative negli Stati Uniti, a metà degli anni sessanta del secolo scorso, e trae origine dalla discussione sulla condizione sociale degli afroamericani e sulle conseguenze storico-sociali della schiavitù. L'istituzione delle prime azioni positive in Europa, invece, vede la sua origine legata a fattori diversi da quelli razziali, nascendo soprattutto come strumento di "pari opportunità uomo e donna". Questa differenza teleologica è destinata a incidere profondamente sulle sorti delle due esperienze. La forte connotazione 'risarcitoria' del sistema di quote negli U.S.A. segnerà, dalla fine degli anni ottanta, il loro declino; andrà infatti facendosi strada l'idea che le quote "determinano svantaggi per coloro che non hanno concorso ai comportamenti discriminatori nei confronti delle minoranze protette, e utilità per altri che non sono mai stati vittime" (cfr. p. 196). L'autore discute l'odierna ammissibilità delle azioni positive, individuando nella "sussidiarietà", "proporzionalità" e "temporaneità" le tre categorie fondamentali per legittimarne l'attuazione.

Nel suo saggio, dal titolo *Eugenetica, differenze e tutela dei diritti fondamentali. Nuove sfide e crisi dello Stato costituzionale di diritto* (pp. 207-231), Tecla Mazzarese si riporta alla tesi di Liugi Ferrajoli per cui "l'uguaglianza nei diritti fondamentali è l'uguale diritto di tutti all'affermazione e alla tutela della propria identità, in forza del pari valore associato a tutte le differenze" (cfr. p. 208). La crisi dello Stato costituzionale di diritto è strettamente legata alla critica del carattere universale dei diritti fondamentali e all'idea che gli stessi rappresentino invece uno strumento di omologazione o di univoca integrazione nella cultura egemone. Tuttavia, secondo l'autrice, l'attuazione dei diritti fondamentali "non comporta alcuna omologazione, indistinta e generalizzata, ad un predeterminato sistema di valore (…), quanto piuttosto la garanzia del riconoscimento di pari dignità alle opzioni valoriali più diverse nella molteplicità delle loro diverse combinazioni" (cfr. p. 218). Pertanto, quella dei diritti, si presentata come "la dottrina che più di ogni altra è laicamente improntata al rispetto del pluralismo culturale e morale", e anzi "nessuna soluzione che voglia essere rispettosa delle differenze di genere o culturali o di 'razza' sembra poter seguire un metodo altro e diverso da quello di una declinazione del principio d'eguaglianza che sia espressione del bilanciamento fra i diritti fondamentali in competizione (cfr. pp. 216-217).

Chiude l'ultima sezione il contributo di Chiara Favilli dedicato a *La normativa italiana contro le discriminazioni per motivi di razza e di origine etnica alla luce della direttiva 2000/43/CE (pp. 232-251).* L'autrice ripercorre dettagliatamente la normativa antidiscriminatoria del nostro ordinamento e in particolare si sofferma sull'azione civile prevista dall'art. 44 del T.U. n. 286 del 1998. La norma infatti prevede una procedura estremamente semplificata e ampi poteri del giudice nell'intervenire per "rimuovere gli effetti della discriminazione". In caso poi "di discriminazioni di

carattere collettivo […] il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale". La norma ha già prodotto una vivace giurisprudenza di merito, tenuto inoltre conto del fatto che "il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale", la cui entità deve essere valutata in via equitativa (cfr. pp. 237-238). Sul piano della lotta alle discriminazioni, molto attivo è anche il diritto comunitario, pur se il recepimento delle più recenti direttive nel nostro ordinamento non manca di presentare aspetti lacunosi e problematici. In particolare l'art. 4 della direttiva CE n. 43 del 2000, che prevede la possibilità di escludere alcune attività lavorative dal divieto di discriminazione, è stato recepito nel nostro ordinamento (art. 3 d.lgs. 215/2003) senza che la possibilità di una tale esclusione sia chiaramente assoggettata a riserva di legge. L'art. 8 della medesima direttiva, che prevede un regime probatorio favorevole alla vittima di discriminazioni, ha trovato attuazione nel nostro ordinamento solo a seguito dell'avvio di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione contro il nostro Paese. Quanto poi alla più recente direttiva n. 73 del 2002, che prevede all'interno degli stati membri l'istituzione di "un organismo indipendente per l'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne", va rilevato come l'ufficio appositamente istituito in attuazione della direttiva, risulti assolutamente carente del requisito dell'indipendenza richiesto dalla norma comunitaria, in quanto lo stesso rimane "strettamente integrato nella struttura governativa" (cfr. p. 246).

In conclusione, al di là del carattere più o meno tecnico dei vari contributi l'attenzione rimane rivolta, pur sotto diverse tracce, tanto all'origine dei fenomeni discriminatori quanto alle prospettive giuridiche e sociali capaci di contrastarli, con particolare riferimento alla legittimità del diritto diseguale e alle azioni positive. Mentre la riflessione sul controverso concetto dell'eguaglianza giuridica, considerato nelle sue differenti declinazioni, lungi dall'arenarsi su discorsi forieri solo di nuovi interrogativi, dà spunto e anima la costante tensione dell'opera verso riflessioni propositivamente costruttive.

Enrico Bertrand Cattinari

Questo documento è soggetto a una licenza Creative Commons